

Penale Sent. Sez. 3 Num. 6170 Anno 2021


Presidente: DI NICOLA VITO

Relatore: GAI EMANUELA

Data Udiienza: 17/12/2020

SENTENZA

sul ricorso proposto da
Pisapia Pasquale, nato a Cava de' Tirreni il 17/09/1971


G. CANCELLIERE ESPERTO

avverso l'ordinanza del 16/05/2019 della Corte d'appello di Salerno

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore
generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Pisapia Pasquale ricorre, a mezzo del difensore, per cassazione avverso l'ordinanza con la quale la Corte d'appello di Salerno, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ingiunzione a demolire, previa sua sospensione, relativo alle opere abusive di cui alla sentenza di condanna del Tribunale di Cava de' Tirreni, in data 03/03/2006, parzialmente riformata dalla Corte d'appello di Salerno, irrevocabile il 07/04/2005.

2. A sostegno dell'impugnazione deduce, con un unico e articolato motivo, la violazione di cui all'art. 630 cod.proc.pen., mancata valutazione della

Corte di Cassazione - copia non ufficiale



circostanza che avverso la pronuncia di inammissibilità dell'istanza di revisione da parte della Corte d'appello di Napoli era stato proposto ricorso per cassazione, mancata valutazione della pendenza di un procedimento amministrativo essendo pendente, presso il Comune di Cava de' Tirreni, una richiesta di permesso a costruire in sanatoria, del 28/01/2019 corredata da documentazione, da cui deriverebbe la condonabilità delle opere abusive, la violazione di legge in relazione alla mancata valutazione delle prove nuove e di un elemento decisivo.

3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

~~4. - Il ricorso non è fondato.~~

E' principio consolidato nella giurisprudenza di legittimità che in tema di reati edilizi, la revoca/sospensione dell'ordine di demolizione (e anche di rimessione in pristino), possa essere disposto dal giudice dell'esecuzione previo accertamento di una situazione (presentazione di istanza di condono o provvedimento stesso) che lo renderebbero incompatibile (Sez. 3, n. 9145 del 01/07/2015, Rv 266763).

In presenza di un'istanza di condono o di sanatoria successiva al passaggio in giudicato della sentenza di condanna, il giudice dell'esecuzione investito della questione è tenuto a un'attenta disamina dei possibili esiti e dei tempi di definizione della procedura ed, in particolare: a) ad accertare il possibile risultato dell'istanza e se esistono cause ostative al suo accoglimento; b) nel caso di insussistenza di tali cause, a valutare i tempi di definizione del procedimento amministrativo e sospendere l'esecuzione solo in prospettiva di un rapido esaurimento dello stesso (ex plurimis, Sez. 3, n. 47263 del 25/09/2014, Russo, Rv. 261212; Sez. 3, n. 11149 del 7 dicembre 2011; Sez. 4, 11 ottobre 2011, n. 44035; Sez. 3, 7 luglio 2011, n. 36992; Sez. 3, 21 giugno 2011, n. 29638), avendo, il giudice dell'esecuzione, l'obbligo di revocare l'ordine di demolizione del manufatto abusivo impartito con la sentenza di condanna o di patteggiamento, ove sopravvengano atti amministrativi con esso del tutto incompatibili (Sez. 3, ord. n. 25212 del 18/01/2012 Rv. 253050; Sez. 3, n. 24273 del 24/03/2010, P.G. in proc. Petrone, Rv. 247791).

5. Nel caso in esame, il giudice ha fatto corretta applicazione dei principi qui esposti avendo rigettato l'istanza di revoca sul - corretto - rilievo che l'istanza di condono presentata non avrebbe potuto mai essere accolta in quanto l'opera era stata realizzata in zona sottoposta a vincolo paesaggistico e, dunque, non condonabile.

Sotto altro profilo, se può ritenersi che l'istanza di revisione possa costituire

"una situazione", al pari della presentazione di istanza di condono, che in astratto potrebbe non giustificare il mantenimento dell'ordine di demolizione perché incompatibile con questa, dovendo il giudice valutare, caso per caso, l'eventuale incompatibilità dell'impartito ordine di demolizione con la sentenza di revisione qualora abbia statuito una situazione che rende inconciliabile l'ordine di demolizione impartito con la sentenza di condanna.

Quanto al caso in scrutinio, osserva, il Collegio che tale situazione non ricorre secondo le stesse prospettazioni difensive e tenuto conto della motivazione della sentenza della Corte d'appello di rigetto dell'istanza di revisione.

Risulta, infatti, dal provvedimento impugnato che l'istante aveva allegato, nel procedimento esecutivo, alla Corte d'appello di Salerno, l'istanza di revisione in data 18/09/2018 e che, a seguito di accertamenti disposti dalla Corte territoriale, era stata acquisita l'ordinanza della Corte d'appello che l'aveva dichiarata inammissibile (ordinanza n. 14/2018 del 29/10/2018), mentre nell'odierno ricorso per cassazione, il ricorrente allega di avere presentato ricorso per cassazione, in attesa di fissazione, avverso la sentenza di revisione della Corte di appello di Napoli n. 7108/2019, del 22/10/2019, con la quale era stata rigettata altra istanza di revisione.

Orbene, è evidente che la censura che si appunta sulla mancata sospensione della demolizione per effetto della pendenza di un ricorso per cassazione non fissato e sulla mancata valutazione della sentenza di revisione, quella n. 7108/2019 del 22/10/2019 che allega al ricorso per cassazione ed è successiva al provvedimento impugnato del 16/05/2019, non può essere accolta in quanto non si correla con le ragioni della decisione impugnata che, sulla scorta degli elementi sottoposti alla sua attenzione (tra cui non vi era la sentenza di revisione n. 7108/2019 successiva alla decisione), ha correttamente motivato il rigetto della richiesta di revoca dell'ordine di demolizione che ora il ricorrente mette in discussione sulla base di elementi non sottoposti all'attenzione del giudicante perché sopravvenuti.

6. Al rigetto del ricorso consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 17/12/2020

.....